



FONDAZIONE
ACCADEMIA ROMANA DI RAGIONERIA
GIORGIO DI GIULIOMARIA

NOTA OPERATIVA N. 8/2015

OGGETTO: *Il bilancio di esercizio: analisi della composizione delle voci del Patrimonio Netto.*

- Premessa

Il bilancio d'esercizio delle imprese è la principale fonte di informazione a disposizione di tutti i soggetti coinvolti e interessati (fornitori, dipendenti, clienti, banche e anche lo Stato); **il Patrimonio netto** ne costituisce la principale voce.

Il costante monitoraggio, da parte degli **Organi amministrativi e di controllo**, delle voci costituenti **il Patrimonio netto** è fondamentale soprattutto in un momento, come quello attuale, di crescente frequenza di situazioni di crisi delle imprese.

Nelle società di capitali il **Patrimonio netto** è la voce a cui porre attenzione per garantire i creditori sociali e, pertanto, l'inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità di esso espone gli Amministratori e il Collegio sindacale all'azione di responsabilità da parte dei creditori sociali.

La presente nota operativa, dopo una breve introduzione riguardante la generalità e la composizione del "**Patrimonio netto**", illustra e ne analizza le voci partendo da quella riguardante il **Capitale sociale**.

- Introduzione

In termini contabili, il patrimonio netto (anche noto come "**capitale di funzionamento**", oppure "**capitale proprio**") esprime la differenza tra il valore di bilancio delle "Attività" e delle "Passività" ed indica l'ammontare dei cosiddetti "**mezzi propri**", cioè dei mezzi finanziari a disposizione delle aziende destinati al conseguimento dell'oggetto sociale. **Il Patrimonio netto** deve essere esposto in bilancio in modo conforme alla classificazione operata dal Codice civile di cui all'articolo 2424, **con riferimento alla lettera A) del passivo** e, cioè, nelle seguenti voci:

- I - Capitale;**
- II - Riserva da soprapprezzo delle azioni;**
- III - Riserve di rivalutazione;**
- IV - Riserva legale;**
- V - Riserve statutarie;**
- VI - Riserve per azioni proprie in portafoglio;**
- VII- Altre riserve, distintamente indicate;**

VII- Utili (perdite) portati a nuovo;

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

Il Principio contabile OIC 28 fornisce una illustrazione sintetica più completa ed esaustiva del Patrimonio netto, definendolo come:

- a) l'entità monetaria dei mezzi apportati dai soci o creati nell'impresa, indistintamente investita, insieme ai mezzi di terzi, nelle attività patrimoniali;
- b) la misura dei diritti patrimoniali che può essere soddisfatta "in via residuale" attraverso le attività, dopo che siano soddisfatti i diritti dei terzi creditori della società.

Di seguito verrà trattata ed analizzata la prima voce del Patrimonio netto: **il Capitale.**

- Il Capitale sociale

Il Capitale sociale rappresenta il valore complessivo attribuito convenzionalmente ai conferimenti dei soci. **Esso è costituito dal capitale sottoscritto**, anche se non ancora interamente versato.

Il Capitale sociale esercita, come già accennato, soprattutto una funzione di garanzia nei confronti dei creditori sociali, circa i mezzi che risultano stabilmente vincolati alla società.

L'art. 2433 c.c., al comma 3, relativamente alla distribuzione degli utili ai soci, prevede che : **"se si verifica una perdita del Capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizioni degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente"**.

Il Capitale sociale, per essere iscritto nel passivo di bilancio, deve essere:

- a) deliberato dall'assemblea dei soci;**
- b) sottoscritto dai soci;**
- c) omologato ed autorizzato dalle competenti autorità.**

E' da rilevare che, quando si sottoscrive il capitale e il valore non viene interamente versato, i versamenti ancora dovuti devono essere iscritti nella sezione dell'attivo, classe A) **"Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti"**, mentre l'importo già richiamato è iscritto separatamente.

L'art. 2250 c.c. prevede che, negli atti e nella corrispondenza delle società di capitali, deve essere indicato il capitale secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.

Il Legislatore, nel corso degli ultimi anni, è intervenuto più volte apportando modifiche ai limiti quantitativi del capitale dettati dal Codice civile.

Il comma 7 dell'articolo 20 del D.L. 91/2014, al fine di incoraggiare la costituzione delle S.p.A., ha apportato una modifica all'articolo **2327 del Codice civile**, riducendo da 120.000 euro a 50.000 euro il Capitale sociale minimo necessario per la costituzione di una S.p.A.

Per quanto concerne le S.r.l., è da rilevare che **l'art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in legge n.27/2012, ha introdotto nel Codice civile l'art. 2463-bis, successivamente modificato dal**

D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, prevedendo la costituzione di una società a “**responsabilità limitata semplificata**” (*S.r.l. capitale semplificato*), nel rispetto dei seguenti requisiti:

- **i soci costituenti la S.r.l. semplificate** debbono essere persone fisiche;
- **l’atto costitutivo** deve essere redatto per atto pubblico, con statuto standard (D.M. Giustizia n. 138), con esenzione delle spese notarili, e con esenzione dal diritto di bollo e di segreteria nell’iscrizione al Registro;
- **il capitale sociale** non deve essere inferiore a Euro 1,00 e non superiore a Euro 10.000,00 e deve essere versato nelle mani dell’Organo Amministrativo esclusivamente in denaro. Secondo il Notariato, esso può essere versato anche tramite **assegno circolare** intestato alla costituenda società o a uno degli amministratori (sono esclusi i conferimenti in natura);
- le S.r.l. semplificate potranno anche nominare amministratori soggetti diversi dai soci, purché ciò sia previsto nell’ambito dell’atto costitutivo (*art. 2475 c.c.*).

E’ da osservare che l’importo di 10.000 euro di Capitale sociale non rappresenta più il minimo legale di capitale, ma soltanto una soglia rilevante ai fini della disciplina applicabile in tema di conferimenti e riserva legale.

Da ciò consegue che le società costituite con capitale inferiore al detto minimo risultano interamente soggette alle norme proprie delle Srl di cui al capo VII del libro V del Codice civile.

Il Capitale sociale può subire variazioni in aumento o in diminuzione.

- **Variazioni in aumento**

Secondo una lettura combinata delle disposizioni dettate dal **Codice civile e dal Principio contabile OIC 28**, emerge che gli aumenti del capitale possono essere:

1. **reali o “a titolo oneroso”;**
2. **nominali o “a titolo gratuito”;**
3. **misti.**

Per aumento reale o “a titolo oneroso”, si intende quello effettuato mediante l’assunzione di nuovi obblighi di conferimento, *in denaro, in natura, in crediti o mediante il consolidamento di debiti, ossia la conversione in azioni di obbligazioni*, da parte di coloro che sottoscrivono le azioni o quote di nuova emissione e si assumono l’obbligazione, verso la società, di pagare il prezzo delle azioni o quote.

Con riguardo al **prezzo di emissione delle azioni**, è da precisare che, in applicazione del principio dell’integrità del Capitale sociale, è fatto assoluto divieto di emettere azioni ad un prezzo inferiore al loro valore nominale (emissione “sotto la pari”).

Per il conferimento in denaro, gli artt. 2439 (S.p.A.) e 2481-bis (S.r.l.) c.c. dispongono l’obbligo, per i sottoscrittori delle azioni o quote di nuova emissione, di versare alla società, contestualmente

all'atto di sottoscrizione, **almeno il 25% del loro valore nominale e dell'intero sovrapprezzo**, se previsto.

Nei casi di **conferimenti in natura e di crediti**, gli artt. 2343 (S.p.A.) e 2465 (S.r.l.) del Codice civile impongono che gli stessi siano accompagnati da una relazione giurata di un perito, nominato dal Presidente del Tribunale o individuato dal socio a seconda che ci si riferisca ad una S.p.A. o ad una S.r.l..

In tale fattispecie, le azioni sottoscritte devono essere interamente liberate, contestualmente alla sottoscrizione.

A differenza delle S.p.A., nelle S.r.l. possono costituire oggetto di conferimento **le prestazioni di opera o di servizi**; ciò, però, non è ammesso quando la società viene costituita nella forma di S.r.l. semplificata (art. 2463-bis c.c.).

Sempre in tema di conferimenti **“non monetari”**, si rammenta che la disciplina civilistica relativa ai conferimenti di beni in natura o di crediti nella S.p.A. è stata profondamente innovata dal **D.lgs. 142/2008**: *“Attuazione della Direttiva 68/2008/CEE, che modifica la Direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione della società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del Capitale sociale”*.

Tale Decreto, in parte modificato dal D.lgs. 224/2010, ha introdotto due fattispecie nelle quali si ammette di effettuare, in sede di costituzione o di aumento del Capitale sociale, il conferimento in natura o crediti, senza che venga redatta e presentata la relazione dell'esperto nominato dal Tribunale competente, di cui all'art. 2343 c.c..

In particolare, **la deroga facoltativa al regime ordinario di cui all'art. 2343 c.c.**, riguarda:

- a) il conferimento di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario, se il valore ad essi attribuito, ai fini della determinazione del Capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati, su uno o più mercati regolamentati, nei sei mesi precedenti il conferimento (*art. 2343-ter, co. 1, c.c.*);
- b) il conferimento di beni in natura o crediti, qualora il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del Capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, **sia pari o inferiore**:
 - **al fair value**, iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è effettuato il conferimento, purché sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento (*co. 2, lettera a), art. 2343-ter c.c.*);
 - **al valore risultante da una valutazione**, riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto dotato di adeguata e comprovata professionalità, che sia indipendente sia da chi effettua il conferimento, sia dalla società e dai soci che esercitano il controllo, individualmente o congiuntamente, sul soggetto conferente o sulla società medesima (*co. 2, lettera b), art. 2343-ter c.c.*).

La norma sopra illustrata, **in linea con il disposto comunitario**, persegue l'obiettivo di introdurre nell'ordinamento giuridico nazionale una procedura alternativa dei conferimenti "non monetari", volta a semplificare l'operazione, qualora esista un parametro "*chiaro*" e attendibile circa il valore economico del bene (*o del credito*). Quest'ultimo può essere fornito dal mercato, piuttosto che dal bilancio d'esercizio o da un'altra valutazione conforme ai principi generalmente riconosciuti.

E' da precisare che nel caso in cui i soci conferiscono beni in natura o crediti, essi devono provvedere all'integrale liberazione delle quote di capitale sottoscritto, trasferendo alla società, contestualmente alla sottoscrizione, i diritti sui beni o i crediti conferiti.

- *Scritture contabili: conferimento in natura o di crediti*

Diversi	a	Soci c/sottoscrizioni
Beni in natura		
Crediti		

Nel caso di **conferimento con conversione in azioni delle obbligazioni**, l'aumento del Capitale sociale è deliberato contestualmente all'emissione del prestito obbligazionario convertibile.

L'effettivo aumento avviene alla scadenza del termine fissato per l'esercizio del diritto di conversione delle obbligazioni in azioni, con diminuzione del valore nominale del prestito obbligazionario corrispondente alla parte di prestito per la quale è stata esercitata l'opzione.

Nel caso in cui **il valore delle obbligazioni convertite sia superiore a quello delle azioni emesse**, l'eccedenza confluisce nella **riserva sovrapprezzo azioni**.

E' da precisare che, **ai sensi dell'art. 2441 c.c.**, salvo i casi di esclusione o limitazione del diritto di opzione previsti dalla legge o dallo statuto, nelle S.p.A. le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione:

- a) **ai soci, in proporzione al numero delle azioni da essi già possedute;**
- b) **ai possessori di obbligazioni convertibili in azioni, sulla base del rapporto di cambio, se esistenti.**

Analoghe disposizioni sono contenute nell'**articolo 2481-bis c.c.**, commi 1 e 2, relativo alle S.r.l., per le quote di nuova emissione.

L'aumento nominale o "**a titolo gratuito**" del capitale è attuato mediante l'attribuzione al capitale sociale di altre poste ideali del patrimonio netto e, in particolare, attraverso il trasferimento delle "riserve disponibili".

E' da osservare, tuttavia, che **l'Assemblea straordinaria, che delibera l'aumento gratuito di capitale**, non può utilizzare qualsiasi voce del patrimonio netto della società, ma soltanto quelle

previste dagli **artt. 2442** (S.p.A.) e **2481-ter** (S.r.l.) del Codice civile, ossia le suddette *riserve disponibili*.

Al riguardo, si ricorda che **non sono disponibili**, ai fini dell'imputazione ad incremento del Capitale sociale:

- **la riserva legale (art. 2430 codice civile);**
- **la riserva per azioni proprie in portafoglio o della controllante (artt. 2357-ter, 2359-bis del codice civile)**

A scopo esemplificativo, si precisa che gli aumenti gratuiti del Capitale sociale, possono essere realizzati mediante:

- a) utili degli esercizi precedenti, accantonati in un apposito fondo di riserva;**
- b) utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni e di tutte le altre riserve disponibili;**
- c) destinazione dell'utile dell'esercizio in chiusura.**

Gli aumenti misti, infine, si manifestano quando una parte di aumento è a titolo oneroso e la restante parte è a titolo gratuito.

E' da precisare che, in base **all'art 2444 c.c.**, *“nei trenta giorni dell'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, gli Amministratori devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese un' attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito. Fino a che l'iscrizione nel Registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società”*.

- Aspetti fiscali

Il Decreto “**Salva Italia**” (D.L. 201/2011, con. in L. 214/2011 e D.M. 14 marzo 2012), al fine di incentivare l'apporto di capitale di rischio nelle imprese, sia mediante nuovi apporti da parte dei soci, sia mediante destinazione a riserva degli utili prodotti, ha introdotto **l'agevolazione ACE (Aiuto alla Crescita Economica)**. Essa permette di ammettere in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al **rendimento nozionale del nuovo Capitale proprio**.

Per i primi tre anni di applicazione (a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2011), la percentuale era stata fissata in misura pari al 3%. Per il periodo di imposta al 31.12.2014 l'aliquota è stata fissata al 4%, mentre per gli anni **2015 e 2016** è stata stabilita rispettivamente al **4,5% e al 4,75%**. E' da precisare che quando la deduzione **non viene utilizzata** perché supera il reddito dell'anno, l'eccedenza, oltre che riportata a nuovo, può essere convertita in credito d'imposta per pagare l'IRAP.

- Variazione in diminuzione del Capitale sociale

Per quanto concerne la riduzione del Capitale sociale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa civilistica, essa può avvenire principalmente per:

1. decisione volontaria dei soci;
2. riduzione per perdite;
3. recesso del socio;
4. morosità del socio;

5. mancato rispetto delle norme che disciplinano l'acquisto di azioni proprie o per possesso di azioni da parte di società controllate in misura eccedente i limiti di legge;
6. revisione della perizia di stima dei conferimenti in natura;
7. revisione della valutazione dei conferimenti in natura e crediti conferiti senza perizia di stima;
8. riscatto delle azioni.

1) Decisione volontaria dei soci per la riduzione del capitale

Gli artt. 2445 e 2482 c.c. stabiliscono, rispettivamente, che la riduzione del Capitale sociale può avvenire sia mediante liberazione dei soci dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci.

La decisione dei soci di ridurre il capitale è facoltativa, nei limiti imposti dalla normativa civilistica. Essa, però, deve essere motivata e deve prevedere le modalità tecniche di attuazione.

Le modalità di riduzione del Capitale sociale “**esuberante**”, per decisione volontaria dei soci, possono avvenire mediante:

- a) liberazione dei soci dall'obbligo dei conferimenti ancora dovuti;**
- b) rimborso del capitale ai soci;**
- c) acquisto e successivo annullamento di azioni proprie.**

Le suddette riduzioni volontarie del capitale devono rispettare i limiti disposti per il Capitale sociale minimo delle società, salvo il caso in cui si provveda a una contestuale trasformazione societaria.

Inoltre, per le S.p.A., la riduzione volontaria del capitale trova una limitazione nel caso in cui le stesse abbiano **emesso un prestito obbligazionario**.

Difatti, **l'art. 2413 c.c., co. 1**, stabilisce che le società che hanno emesso obbligazioni non possono ridurre volontariamente il Capitale sociale, o distribuire riserve nel caso in cui l'ammontare delle obbligazioni in circolazione ecceda il doppio del capitale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Sempre **ai sensi del comma 1 dell'art. 2413 c.c.**, il suesposto divieto non si applica nei casi di emissioni di obbligazioni :

- garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società fino a due terzi del valore degli immobili medesimi;
- realizzate da società con azioni quotate in borsa;
- autorizzate per particolari ragioni che interessano l'economia nazionale.

Non è ammessa la riduzione volontaria del capitale nel caso in cui siano **emesse obbligazioni convertibili**, salvo che, agli obbligazionisti, non sia data la possibilità di esercitare anticipatamente il diritto di conversione.

Inoltre, nel caso in cui si è in presenza di una società che ricorre al Capitale di rischio e possiede azioni proprie, è necessario che, a seguito della riduzione volontaria del capitale, queste non eccedano la quinta parte del Capitale sociale.

La normativa sulla riduzione volontaria dei soci per perdite (**art. 2445 c.c., co. 2**) non richiede la redazione e presentazione all'assemblea della proposta di riduzione, essendo sufficiente la semplice motivazione e la previsione delle modalità tecniche di attuazione.

2) **La riduzione del capitale per perdite**

La realizzazione di un risultato negativo d'esercizio per perdita può avere come effetto una riduzione del Capitale sociale, che può essere **facoltativa o obbligatoria**.

Se in un esercizio, le perdite risultano **inferiori o pari ad 1/3 del capitale sociale**, le stesse possono essere rinviate, in **via facoltativa**, all'esercizio successivo.

Tuttavia, se, alla fine dell'esercizio successivo, la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, **l'Assemblea ordinaria (sistema tradizionale e monistico) o il Consiglio di sorveglianza (sistema dualistico)**, che approva il bilancio, deve *obbligatoriamente* deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

E' da precisare che le perdite devono essere anzitutto coperte mediante l'utilizzo di utili portati a nuovo o riserve a tal fine disponibili. Inoltre, nel caso in cui le perdite comportino l'abbattimento del Capitale sociale **oltre 1/3 del suo valore nominale, ma anche fino ad un valore inferiore al minimo legale**, l'Organo Amministrativo deve convocare senza indugio l'assemblea per deliberare:

- **la riduzione del Capitale sociale ed il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore a detto minimo;**
- **oppure la trasformazione della società.**

Se l'Assemblea non delibera in tal senso, gli Amministratori, i Sindaci o il Consiglio di sorveglianza devono chiedere che la riduzione sia disposta dal Tribunale.

Tali regole, come sopra accennato, valgono anche per le Srl costituite con capitale inferiore a 10.000,00 euro, facendo sempre riferimento al capitale originariamente versato.

Data per esempio una società "Alfa" con 10.000 euro di Capitale sociale e 5.000 euro di perdite, essa potrà limitarsi a ridurre il capitale a 5.000 euro senza avere l'obbligo di riportarlo a 10.000 euro.

Nel caso invece di una società "Beta" con 10.000 euro di capitale sociale ed 11.000 euro di perdita, essa dovrà abbattere il capitale, ripianare la perdita residua di 1.000 euro e portare il capitale ad almeno 1 euro.

E' da osservare che, nel caso di riduzione obbligatoria, ai sensi **dell'art. 2413 c.c.**, le S.p.A. che hanno fatto ricorso all'emissione di prestiti obbligazionari, non possono distribuire utili finché l'ammontare del capitale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione.

- **Scritture contabili**

Riduzione del capitale per perdite:

Capitale sociale	a	Perdite d'esercizio
------------------	---	---------------------

3) Riduzione del capitale per recesso del socio

La riduzione del Capitale sociale può avvenire anche per il recesso del socio, il quale ha il diritto ad ottenere il rimborso delle proprie azioni o quote.

4) Riduzione del capitale per morosità del socio

Nel caso in cui il socio di una S.p.A. o di una S.r.l. non provveda ad eseguire gli adempimenti relativi al conferimento, vi è un'automatica riduzione del capitale, salvo che, con opportune procedure adottate dagli Amministratori (artt. 2344 e 2466 c.c.), non si riesca ad ottenere il conferimento dovuto.

5) Riduzione del capitale per mancato rispetto delle norme che disciplinano l'acquisto di azioni proprie o per possesso di azioni da parte di società controllate in misura eccedente i limiti di legge

La disciplina dell'acquisto delle azioni proprie è contenuta negli articoli 2357 e seguenti del Codice civile, i quali prevedono che:

- la società può acquistare azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- l'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando il numero massimo delle azioni da acquistare, la durata non superiore a 18 mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo e quello massimo;
- solo per le società che fanno ricorso al mercato del Capitale di rischio, il valore delle azioni acquistate a norma dei punti precedenti può eccedere 1/5 del Capitale sociale, tenendosi conto anche delle azioni possedute da società controllate.

Le azioni acquistate, in violazione a quanto detto precedentemente, debbono essere alienate entro un anno.

Le modalità di vendita verranno stabilite dall'Assemblea Ordinaria appositamente convocata.

Se non si procede all'alienazione delle azioni si deve convocare l'Assemblea Straordinaria e proseguire, **senza indugio**, all'annullamento delle azioni proprie e alla corrispondente riduzione del Capitale sociale.

Nel caso in cui l'Assemblea non provveda, gli Amministratori e i Sindaci o il Consiglio di sorveglianza devono chiedere che la riduzione sia disposta dal Tribunale.

Il Tribunale provvede, sentito il Pubblico Ministero, con decreto soggetto a reclamo, il quale deve essere iscritto al Registro delle imprese a cura degli Amministratori.

Con riferimento alla riduzione del capitale per annullamento di azioni proprie illegittimamente possedute e, quindi, non determinata da perdite di esercizio, i creditori sociali non possono esercitare l'opposizione.

E' da osservare che il valore di iscrizione delle azioni proprie in portafoglio può coincidere o non con il valore nominale e, pertanto, generare differenze positive o negative, le quali influenzano la composizione del Patrimonio netto.

- **Scritture contabili**

a) *rinvio della perdita al futuro:*

Perdite di esercizio	a	Perdite di es. precedenti portati a nuovo
----------------------	---	---

b) *copertura della perdita mediante l'utilizzo di riserve precostituite:*

Riserve	a	Perdite di esercizio
---------	---	----------------------

c) *riduzione del Capitale sociale:*

Capitale sociale	a	Perdite di esercizio
------------------	---	----------------------

Esempio: riduzione del capitale sociale di nominali euro 10.000, con azioni iscritte in bilancio al nominale 15.000 euro.

d) *Annullamento delle azioni proprie:*

Capitale sociale	a	Azioni proprie	10.000
------------------	---	----------------	--------

Riserva per azioni proprie	a	Diversi	15.000
	a	Azioni proprie	5.000
	a	Ris.va straordinaria	10.000

- Aspetti fiscali

La riduzione del Capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie è disciplinata dall'**articolo 91 del TUIR** (Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito), il quale prevede che in caso di riduzione del Capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del Patrimonio netto non concorre alla formazione del reddito.

Viene, cioè, sancito il **principio** secondo cui **le azioni proprie che si annullano non possono generare componenti reddituali attive o passive** sul presupposto che, in tal modo, viene, in verità e in definitiva, rimborsata ai soci la parte del Capitale sociale corrispondente alle azioni annullate stesse.

L'**Agenzia delle Entrate** (risoluzione n. 32/E del 2005) ha espresso l'avviso che l'utilizzo dei saldi di rivalutazione in occasione dell'annullamento di azioni proprie ne determini la tassazione sul rilievo che la differenza da annullamento non costituisce una perdita dell'esercizio (proprio alla luce di quanto previsto dall'art. 91), in quanto non può essere "colmata utilizzando la riserva in questione".

Secondo l'**Agenzia delle Entrate**, invero, l'operazione resterebbe fiscalmente neutra qualora si procedesse alla copertura della "differenza da annullamento" delle azioni proprie, dopo aver azzerato la relativa riserva, mediante l'impiego di riserve che siano anche fiscalmente disponibili, ma a tale ultima categoria non sarebbe consentito sussumere la riserva da rivalutazione siccome indisponibile.

Tale soluzione, tuttavia, presenta diversi problemi: il vincolo di indisponibilità imposto dal Codice civile non è assoluto; la qualificazione di indisponibilità non potrebbe derivarsi dalla norma fiscale, laddove è prevista soltanto la tassazione nel caso in cui le riserve siano distribuite ai soci.

6) Riduzione del capitale per revisione della perizia di stima

I conferimenti in natura e i conferimenti dei crediti nelle S.p.A., se previsti dallo statuto, devono essere accompagnati da **una stima giurata di un esperto nominato dal Tribunale** nel cui circondario ha sede la società. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo (**art. 2343 c.c., co. 1**).

In base al terzo comma del suddetto articolo, gli Amministratori devono, entro 180 giorni dalla data di iscrizione della società o dalla data di aumento del Capitale sociale, procedere al controllo della valutazione contenuta nella relazione.

Nel caso in cui sussistano fondati motivi per ritenere che il valore dei beni conferiti era inferiore di oltre 1/5 a quello per cui avvenne il conferimento, la società dovrà procedere:

- **alla riduzione proporzionale del Capitale sociale;**
- **all'annullamento delle azioni che risultano scoperte, salvo la facoltà per il socio conferente di versare la differenza in denaro o recedere dalla società.**

7) Revisione della valutazione dei conferimenti in natura e crediti conferiti senza perizia di stima.

Quando, ai sensi dell'**articolo 2343-ter c.c.**, vi è l'esclusione dall'obbligo della redazione di stima giurata, per il successivo articolo 2343-quater c.c. gli Amministratori, nel termine di trenta giorni dalla data di iscrizione della società, devono verificare se sono intervenuti fatti nuovi o eccezionali, tali da modificare sensibilmente il valore dei beni e crediti conferiti.

Nel caso in cui i fatti si siano realmente verificati, gli Amministratori devono procedere a una nuova valutazione e, eventualmente, alla riduzione del Capitale sociale e all'annullamento delle azioni che risultano scoperte.

8) Riduzioni del capitale per riscatto delle azioni

Nelle società per azioni, al verificarsi di determinati eventi, lo statuto può prevedere l'emissione di categorie di azioni per le quali sia previsto un potere di riscatto da parte della società o dei soci.

In tal caso, la norma prevede che il valore di riscatto sia determinato secondo le modalità previste nei casi di recesso, ovvero secondo i criteri di determinazione del valore e il procedimento di liquidazione di cui **agli articoli 2437-ter e quater del Codice civile** a cui si rinvia.

- Conclusioni

Tale Nota operativa, come detto in premessa, ha analizzato e trattato solo il Capitale sociale quale voce del Patrimonio netto.

Le prossime Note operative avranno per oggetto l'analisi delle altre voci componenti il Patrimonio netto.

Per concludere si ritiene opportuno segnalare quanto appresso.

La Fondazione ha recentemente aderito alle iniziative dell'Associazione "**Istituto per il Governo Societario**". Tale Associazione è presieduta dal Prof. Paolo Moretti ed ha per oggetto: "**Lo studio e approfondimento dei sistemi di amministrazione e controllo delle imprese**", e, pertanto, è stata iscritta tra gli **Associati Ordinari**.

Ciò permetterà di collaborare alle attività scientifiche che svolge l'Istituto e pubblicizzare le iniziative della Fondazione in un contesto nazionale sempre più ampio.

Chi vorrà, potrà approfondire la struttura della suddetta Associazione al sito internet **www.istitutogovernosocietario.it**.

Si prega, infine, tutti gli iscritti alla Fondazione di collaborare alle attività fornendo consigli o quant'altro necessario per rendere la stessa sempre più autorevole e, inoltre, rendere le **Note operative** sempre più utili per lo svolgimento delle attività istituzionali e professionali.

REDATTORE

Dott.ssa Valentina Tancioni

IL PRESIDENTE

Prof. Paolo Moretti